Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Trento di beni patrimoniali già del soppresso Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 20 giugno 1980, n. 19, concernente il trasferimento alla provincia stessa dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti;

Considerato che in base all'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Trento del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente utenti motori agricoli situato nel territorio della provincia stessa;

Considerato che nel territorio della provincia autonoma di Trento non esistono beni immobili di proprietà dell'Ente utenti motori agricoli, ma soltanto beni mobili, la cui individuazione risulta negli inventari dello stesso ente soppresso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio relativo alla cessata attività del soppresso ente utenti motori agricoli, situato nel territorio provinciale di Trento, è trasferito alla provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Trento dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(594)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministero per le corporazioni — le cui competenze, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono ripartite tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di stabilire, ai fini della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Considerato che i contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche assumono caratteristiche tecniche particolari in ordine alle quali non appare direttamente applicabile a tali recipienti la complessa normativa degli apparecchi a pressione di cui al regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata la necessità di disciplinare con norme particolari, ai fini della sicurezza, la costruzione e l'uso dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche;

Decreta:

Art. 1.

I contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche sono soggetti alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato *A* annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E L'IMPIEGO DEI CONTENITORI A PRESSIONE DI GAS CON MEMBRATURE MISTE DI MATERIALE ISOLANTE E DI MATERIALE METALLICO COLLEGATE PNEUMATICAMENTE E CONTENENTI PARTI ATTIVE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE.

1. *Campo di applicazione.*

1.1. Le presenti prescrizioni tecniche si applicano ai contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche aventi capacità superiore a 25 litri e pressione di progetto superiore a 0,05 Kg/cm², di seguito indicati con il termine « contenitori ».

1.2. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di costruzione e di installazioni elettriche di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968.

2. *Requisiti e costruzione.*

2.1. I contenitori debbono essere costruiti con materiali contemplati e con le modalità previste nella Raccolta « M », nonché con i procedimenti di saldatura di cui alla Raccolta « S » emanate come specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972.

2.2. I contenitori debbono essere muniti di certificato di conformità alle presenti prescrizioni rilasciato dagli uffici cui sono attribuiti i compiti e le funzioni della cessata A.N.C.C.

2.2.1. Per i contenitori prodotti in serie è sufficiente la certificazione del prototipo.

2.3. I contenitori debbono essere contraddistinti mediante:

a) nominativo del costruttore;
b) numero di identificazione;
c) anno di costruzione;
d) pressione di progetto in kg/cm²;
e) estremi della certificazione del prototipo del contenitore.

3. *Procedure per la certificazione del prototipo.*

3.1. La certificazione di conformità alle presenti disposizioni, del prototipo del contenitore, è rilasciata al richiedente previa domanda e presentazione del progetto di costruzione agli uffici di cui al punto 2.2., nonchè previo esito positivo della prova di pressione sul prototipo eseguita a norma del punto 3.3.2. delle prove sulle singole membrature di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2.

3.2. Il progetto del prototipo del contenitore deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge in vigore.

3.3. Il prototipo dei contenitori deve essere sottoposto alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2. a prova idraulica a pressione pari a 3 volte la pressione di progetto.

3.3.1. Ciascun tipo di membratura in materiale isolante ed in materiale metallico del prototipo del contenitore deve essere sottoposto separatamente a prova di pressione spinta a rottura.

3.3.2. La pressione di rottura deve essere non inferiore a 4.25 volte la pressione dichiarata in progetto.

4. *Costruzione dei contenitori e controlli.*

4.1. Il costruttore dei contenitori è responsabile della rispondenza al prototipo dei contenitori costruiti.

4.1.1. La rispondenza deve, fra l'altro, attenere:

a) ai procedimenti di lavorazione che non debbono alterare, ai fini della sicurezza, le caratteristiche dei materiali impiegati e certificati dal fabbricante;

b) ai procedimenti di saldatura e all'impiego degli elettrodi, riconosciuti idonei dagli uffici di cui al punto 2.2. in sede di esame del progetto e indicati nella certificazione di conformità relativa al prototipo;

c) all'impiego di operai qualificati.

4.1.2. Il costruttore dovrà certificare l'esecuzione di una prova di pressione spinta a rottura per ogni cento esemplari per ciascun tipo di membratura costruita e l'effettuazione per ciascun contenitore di una prova idraulica ad un valore pari a 3 volte la pressione di progetto.

4.2. Gli uffici di cui al punto 2.2. hanno facoltà di disporre verifiche al fine di accertare la conformità della produzione al prototipo omologato.

5. *Esercizio dei contenitori.*

5.1. Nel caso che i contenitori debbano essere precaricati con gas proveniente da recipiente avente pressione superiore di 2 ate rispetto a quella di progetto del contenitore stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

5.2. I contenitori corredati di certificazione di rispondenza alle prescrizioni dei precedenti paragrafi sono esclusi da ulteriori verifiche e prove sul luogo d'impianto.

6. *Disposizione transitorie.*

6.1. I contenitori già costruiti e comunque in uso e non rispondenti ai requisiti tecnici sopra indicati debbono essere regolarizzati entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme mediante verifica su prototipo eseguita dai tecnici di cui al punto 2.2. con la sola prova di pressione spinta fino a rottura eseguita con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.3.1.

6.2. La prova di pressione spinta a rottura non deve essere inferiore a 3 volte la pressione massima di esercizio dichiarata dal costruttore del contenitore o dall'utente.

6.3. La verifica su prototipo per i contenitori in uso è eseguita su un contenitore in esercizio o a magazzino, per ogni produzione non superiore a 2000 contenitori uguali per caratteristiche costruttive e funzionali.

6.4. La richiesta di regolarizzazione deve essere corredata:

a) da una distinta dei contenitori da regolarizzare con indicazione del nominativo del costruttore, del modello, del numero di identificazione e della pressione di esercizio in kg/cm²;

b) da una dichiarazione di omogeneità dei contenitori costituenti la produzione.

6.4.1. Il nome del costruttore ed il numero di identificazione debbono essere riportati su ogni contenitore.

6.5. La dichiarazione di cui alla lettera *b*) del punto 6.4. e la prova di cui al punto 6.2. competono al costruttore del contenitore o in mancanza all'utente.

6.6. I contenitori in esercizio o giacenti in magazzino, per i quali sia stata certificata la regolarizzazione con esito positivo delle verifiche di cui al presente allegato da parte dell'A.N.C.C., non sono soggetti ad ulteriori prove.

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(799)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 6 novembre 1980, con la quale la S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, chiede una rateazione del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, afferente l'anno 1978, iscritto nei ruoli speciali di novembre 1980 per un complessivo ammontare di L. 87.604.202, adducendo che la concessione della dilazione le consentirebbe un graduale assolvimento dell'obbligazione tributaria che si presenta gravosa in rapporto alle sue attuali condizioni economico-finanziarie in quanto sta completando la ristrutturazione di tutto il complesso aziendale che, per dimensioni e per numero di dipendenti, è di primaria importanza nell'ambito della provincia di Benevento;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'Intendenza di finanza di Benevento, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte, ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione poiché risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Ce.Tel., anche in considerazione del fatto che trattasi di azienda ubicata in zona molto depressa;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 87.604.202 dovuto dalla S.p.a. Ce.Tel. è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(663)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 9, 15, 19, 26, 28, 30 maggio, 1, 26, 27 giugno, 16 luglio, 1° settembre 1980 in provincia di Bologna; dell'11, 16, 26 luglio, 1, 6 settembre 1980 in provincia di Ferrara; del 22 maggio, 1, 7, 26, 27 giugno 1980 in provincia di Modena; del 9, 28 maggio, 27 giugno, 11, 27 luglio 1980 in provincia di Ravenna; delle grandinate, tromba d'aria e piogge alluvionali del 26 giugno, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ottobre 1980 in provincia di Piacenza; delle grandinate del 26 giugno, 21 agosto 1980 in provincia di Reggio Emilia; delle grandinate e piogge persistenti del 20, 21 aprile, 9, 15, 22, 23 maggio, 7, 10, 30 giugno, 11 luglio 1980 in provincia di Forlì;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Bologna - grandinate del 9, 19, 26, 28, 30 maggio, 1, 26, 27 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Castel del Rio, Galliera, Imola, Malalbergo, Minerbio, S. Pietro in Casale, S. Agata Bolognese, Anzola Emilia, Bazzano, Bologna, Casalecchio, Castello di Serravale, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Monte San Pietro, Monteveglio, Pianoro, S. Giovanni P., Sasso Marconi, Zola Predosa;

grandinate del 15 maggio, 16 luglio, 1° settembre 1980 nel territorio dei comuni di Baricella, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Budrio, Castenaso, Granarolo, Molinella, Mordano.

Ferrara - grandinate dell'11, 16, 26 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Ferrara, Argenta, Massafiscaglia, Voghiera, Ro, Formignana, Iolanda di S.;

grandinate dell'1, 6 settembre 1980 nel territorio dei comuni di Ferrara, Argenta, Poggiorenatico, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Modena - grandinate del 22 maggio, 1 giugno, 7, 26, 27 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Mirandola, Cavezzo, Medolla, Carpi, Soliera, Guiglia, Montese e Novi di Modena.

Ravenna - grandinate del 9, 28 maggio, 27 giugno, 11, 27 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Lugo, Ravenna, Russi, Cervia e Riolo Terme.

Piacenza - grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Alseno, Besenzone, Fiorenzuola;

tromba d'aria del 9 ottobre 1980 nel territorio dei comuni di Gropparello e Bettola;

piogge alluvionali del 9, 10, 11, 16, 17, 18 ottobre 1980 nel territorio dei comuni di Morfasso, Bettola, Gropparello, e Travo.

Reggio Emilia - grandinate del 26 giugno, 21 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Rio Saliceto e Albinea.

Forlì - gradinate del 22 maggio, 7, 10, 30 giugno, 11 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Gambettola, Longiano, Gatteo, Forlimpopoli, Forlì, Civitella di R., Galeata e S. Sofia;

piogge persistenti del 20, 21 aprile, 9, 15, 23 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Borghi, Bagno di Romagna, Castrocaro, Civitella, Coriano, Dovadola, Galeata, Gemenano, Longiano, Meldola, Modigliana, Mercato S., Montiano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore C., Montegridolfo, Montescudo, Marciano di R., Portico, Premilcuore, Predappio, Poggio Berni, Rocca S.C., Roncofreddo, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Saludecio, S. Clemente, S. Giovanni in Marignano, Tredozio, Torriana, Verghereto, Verucchio, Bertinoro, Cesena, Forlì, Savignano, Santarcangelo, Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(723)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1981.

Integrazione di nominativo nell'équipe sanitaria di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1980, concernente l'autorizzazione alle operazioni di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico nell'ospedale « S. Giuseppe » di Empoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5/T.O.30/3 del 30 ottobre 1980, con il quale l'ospedale « S. Giuseppe » di Empoli è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, per mero errore di trascrizione, allo art. 2 del summenzionato decreto ministeriale è stato omesso il nominativo del prof. Alberto Capaccini, dirigente l'équipe sanitaria preposta alle operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della summenzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 900.5/T.O.30/3 del 30 ottobre 1980, è così modificato.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale « S. Giuseppe » di Empoli dai seguenti sanitari:

Capaccini prof. Alberto, primario di oculistica;
Meucci dott. Gianpaolo, aiuto di oculistica;
De Napoli dott. Pasquale, aiuto di oculistica;
Scarselli dott. Paolo, assistente di oculistica.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale « S. Giuseppe » di Empoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(801)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.T.O.4.2./1 del 5 ottobre 1979, con il quale l'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Bergamo è stato autorizzato ad effettuare operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, avvalendosi dell'opera dei sanitari degli istituti ospitalieri di Verona, già autorizzati con decreto ministeriale 900.5.21100.74.91.114 del 6 marzo 1978;

Vista l'istanza in data 26 novembre 1979, avanzata dal presidente del summenzionato ente ospedaliero, intesa ad ottenere l'autorizzazione di avvalersi per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche dei sanitari dello ospedale maggiore di Milano, già autorizzati con decreto ministeriale del 23 febbraio 1979;

Vista la convenzione, della durata di cinque anni, stipulata dagli ospedali riuniti di Bergamo, con l'ospedale maggiore di Milano in data 30 novembre 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 4 dicembre 1980;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Bergamo è autorizzato ad avvalersi, per le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, oltre che dell'équipe dei sanitari degli istituti ospitalieri di Verona di cui al decreto ministeriale n. 900.5.T. O.4.2./1 del 5 ottobre 1979, anche di quella dei sottoelencati sanitari dell'ospedale maggiore di Milano:

Ruberti prof. Ugo, direttore dell'istituto di patologia chirurgica;

Vegeto prof. Antoni, incaricato di semeiotica chirurgica;

Botta prof. Giancarlo, aiuto della seconda clinica chirurgica;

Gallo prof. Enrico, aiuto della seconda clinica chirurgica;

Biasi prof. Giorgio, aiuto della seconda clinica chirurgica;

Belardinelli dott.ssa Luisa, assistente dell'istituto di patologia chirurgica;

Scorza dott. Roberto, assistente dell'istituto di patologia chirurgica;

Odero dott. Attilio, assistente dell'istituto di patologia chirurgica.

Art. 2.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1981

Il Ministro: ANIASI

(800)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 329, ed il decreto ministeriale 3 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 328, con i quali sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono variati come appresso:

Sigari:						
Antico toscano	da L.	40.000	a L.	43.200	il kg	conv.le
Toscani extravecchi	»	36.000	»	38.000		»
Cavour	»	32.000	»	34.000		»
Toscani	»	29.000	»	30.000		»
Sigaretti:						
Branca	da L.	32.000	a L.	34.000	il kg	conv.le
Toscanelli	»	29.000	»	30.000		»
Avana	»	16.000	»	17.000		»
Toscanello sport	»	12.000	»	13.000		»
Burno	»	9.400	»	10.000		»
Trinciati per pipa:						
Derby	da L.	22.000	a L.	22.200	il kg	conv.le
Personal pipe	»	14.000	»	14.400		»
Golf	»	11.600	»	12.000		»
Italia	»	11.600	»	12.000		»
Sigarette:						
MS International	da L.	12.000	a L.	13.000	il kg	conv.le
Zenit	»	10.400	»	12.000		»
Lido	»	10.000	»	11.600		»
Lido extra mild	»	11.000	»	11.600		»
Presidente	»	10.400	»	11.600		»
Linda	»	10.400	»	11.600		»
MS	»	10.000	»	11.600		»
MS blu	»	10.000	»	11.600		»
Bis	»	10.000	»	11.600		»
Colombo KS filtro	»	10.000	»	11.600		»
Gala	»	10.000	»	11.600		»
Stop KS	»	10.000	»	11.600		»
Stop KS filtro	»	10.000	»	11.600		»
Super (con filtro)	»	8.400	»	9.000		»
Super (senza filtro)	»	7.200	»	8.000		»
Esportazione lunga	»	7.200	»	8.000		»
Esportazione	»	7.200	»	8.000		»
Esportazione filtro	»	7.200	»	8.000		»
Nazionali filtro	»	7.200	»	8.000		»
N 80	»	7.200	»	8.000		»
N 80 filtro	»	7.200	»	8.000		»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1981
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 44

(787)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Iscrizione nella tariffa di vendita delle sigarette « MS International Blu » e « Champagne (Filter) ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento nella classificazione della tariffa di cui alla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, di due nuove marche di sigarette di produzione nazionale denominate « MS International Blu » e « Champagne » (filter);

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato n. 1 del 29 gennaio 1981, con la quale è stato proposto il prezzo di tariffa di L. 50.000 il kg convenzionale per entrambi i prodotti;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di sigarette, di produzione nazionale, sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

MS International Blu Lit. 50.000 il kg convenz.le
Champagne (filter) . » 50.000 » » »

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 46

(783)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 04/81959 del 21 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1980, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 154, concernente la tariffa di vendita dei sali destinati all'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi dei sali destinati ad uso alimentare, per adeguarli agli aumentati costi di produzione e di distribuzione;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e confermata la convenienza di continuare a comprendere l'IVA nel prezzo di vendita al pubblico dei sali comune, integrale, scelto, macinato, raffinato e candor, smerciati al dettaglio dalle rivendite generi di monopolio;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 889, concernente l'accorpamento delle aliquote dell'IVA;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

	Per quintale
Sale comune marino (in sacchi di politene da kg 50 e 25)	L. 12.000
Sale macinato (in sacchi di politene da kg 50 e 25)	» 15.000
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1)	» 25.000
Sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 25.000
Sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 25.000
Sale Candor (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 30.000
Sale Candor in condizionamento speciale (spargisale)	» 150.000

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA nella vigente aliquota del 15%, rispettivamente di lire 1.565, 1.957, 3.261, 3.261, 3.261, 3.913 e 19.565, che continuerà ad essere riscossa e versata dall'amministrazione dei monopoli di Stato, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 45

(785)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Iscrizione nella tariffa di vendita per provvista di bordo delle sigarette « MS International Blu », « Champagne (Filter) » e del trinciato « Executive number One ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1978 con il quale viene fissata al 25% la misura dell'aggio spettante ai concessionari autorizzati dall'amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerata l'opportunità di estendere la tariffa di vendita per provvista di bordo ad altre marche di tabacchi lavorati nazionali;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo ai prezzi a fianco di ciascuna indicati:

Trinciati per pipa:

Executive number One Lit. 32.000 il kg convenz.le

Sigarette:

Ms International Blu Lit. 13.000 il kg convenz.le
Champagne . . . . » 13.000 » » »

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1981
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 47

(784)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Variazione dei prezzi del sale alimentare per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sull'istituzione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1934, concernente la vendita dei sali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1980, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 316, concernente la variazione della tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguamento dei prezzi di vendita per provvista di bordo dei tipi di sale alimentare;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale, imballaggio compreso, sono variati come appresso:

Sale comune	da L. 9.000	a L. 10.000	il quintale
Sale macinato	» 11.000	» 12.500	»
Sale marino integrale	» 18.000	» 21.000	»
Sale scelto	» 18.000	» 21.000	»
Sale raffinato	» 18.000	» 21.000	»
Sale candor	» 23.000	» 25.000	»

Art. 2.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1981
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 43

(786)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Autorizzazione alle esattorie di Dolo, Corsico e Pianezza al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e alla adozione dello schedario magnetico ed autorizzazione alle esattorie di Loiano, Bazzano, Cervia e Cesena all'adozione dello schedario magnetico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruoli;

Visto le istanze con le quali la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, quale titolare dell'esattoria consorziale di Dolo, il geom. Bettini Lelio, quale titolare dell'esattoria consorziale di Pianezza, il dott. Toselli Franco e geom. Giuseppe Toselli, titolari dell'esattoria consorziale di Corsico, hanno chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti e alla sostituzione dello schedario cartaceo con uno schedario su supporti magnetici;

Viste le istanze in data 30 settembre 1980 con le quali la Banca del Monte di Bologna e Ravenna ha chiesto l'adozione dello schedario dei contribuenti su supporti magnetici in sostituzione dello schedario cartaceo per le esattorie di Cervia, Cesena e per quelle consorziali di Loiano e di Bazzano;

Preso atto dei pareri favorevoli all'emanazione del provvedimento espressi dai competenti organi periferici e ritenuto che per le menzionate esattorie ricorrono le condizioni per la deroga prevista al citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

L'esattoria consorziale di Dolo è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 12, modul. F., Imposte n. 512, nel formato cm 33 × pollici 9.

Le esattorie consorziali di Pianezza e di Corsico sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del mod. 13, modul. F, Imposte n. 513, nel formato cm 21 circa × pollici 13,3/6.

L'autorizzazione decorre, per ciascuna esattoria, dalla prima decade successiva alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

Le esattorie anzidette, nonché le esattorie di Cervia, Cesena, e quelle consorziali di Loiano e di Bazzano, sono altresì autorizzate alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(845)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1981.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 maggio 1980 recante: « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'Iran ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la concessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1980 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'Iran »;

Visto il decreto 30 gennaio 1981 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha revocato le direttive impartite col proprio decreto 19 maggio 1980;

Decreta:

E' abrogato il decreto ministeriale 21 maggio 1980 contenente « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'Iran ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: PALLESCHI

(889)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1981.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 maggio 1980 concernente: « Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci verso l'Iran ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1980, concernente « Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Iran »;

Visto il decreto 30 gennaio 1981 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha revocato le direttive impartite col proprio decreto 19 maggio 1980;

Decreta:

E' abrogato il decreto ministeriale 21 maggio 1980 concernente « Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Iran ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PALLESCHI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(890)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3181/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune (1981).

Regolamento (CEE) n. 3182/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano.

Pubblicati nel n. L 337 *del* 13 *dicembre* 1980.

(315/C)

Regolamento (CEE) n. 3183/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Pubblicato nel n. L 338 *del* 13 *dicembre* 1980.

(316/C)

Regolamento (CEE) n. 3184/80 del Consiglio, del 18 novembre 1980, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine.

Pubblicato nel n. L 339 *del* 15 *dicembre* 1980.

(317/C)

Regolamento (CEE) n. 3185/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo alla conclusione degli accordi, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania e Trinidad e Tobago nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3186/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3187/80 della commissione, del 9 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3188/80 della commissione, del 9 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3189/80 della commissione, del 9 dicembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di colina, della sottovoce 29.24 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3190/80 della commissione, del 9 dicembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire, della sottovoce 84.41 A II della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3192/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 332 *del* 10 *dicembre* 1980.

(318/C)

Regolamento (CEE) n. 3193/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1224/80 relativo al valore in dogana delle merci.

Regolamento (CEE) n. 3194/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, che fissa per la campagna lattiera 1981/1982 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3195/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo 16 dicembre 1980-15 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 3196/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3197/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3198/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3199/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3200/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3201/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 3202/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che modifica, in conseguenza dell'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto riguarda talune modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3203/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, vari regolamenti concernenti i documenti d'accompagnamento, i titoli d'importazione, nonché il regime di taglio e di vinificazione nelle zone franche della Comunità nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 3204/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2826/79 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3205/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 2547/79 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo a seguito dell'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3206/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3207/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3208/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3209/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3210/80 della commissione, del 10 dicembre 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali e il riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3067/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 322 del 28 novembre 1980).

Pubblicati nel n. L 333 *dell'*11 *dicembre* 1980.

(319/C)

Regolamento (CEE) n. 3211/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune (1981).

Regolamento (CEE) n. 3212/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune (1981).

Regolamento (CEE) n. 3213/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I dellla tariffa doganale comune (anno 1981).

Regolamento (CEE) n. 3214/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3215/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3216/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3217/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3218/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Decisione n. 3219/80/CECA della commissione, dell'11 dicembre 1980, che modifica la decisione n. 33-56 relativa alle dichiarazioni da fornire da parte delle imprese dell'industria siderurgica concernenti i loro prodotti declassati e i prodotti di seconda scelta.

Regolamento (CEE) n. 3220/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3221/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3222/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3223/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 334 *del* 12 *dicembre* 1980.

(320/C)

Regolamento (CEE) n. 3224/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che modifica, per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, gli importi compensativi monetari, nonchè parecchi regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione.

Pubblicato nel n. L 340 *del* 15 *dicembre* 1980.

(321/C)

Regolamento (CEE) n. 3225/80 del Consiglio, del 25 novembre 1980, relativo alla conclusione della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979.

Pubblicato nel n. L 347 *del* 22 *dicembre* 1980.

(322/C)

Regolamento (CEE) n. 3226/80 della commissione, dell'8 dicembre 1980, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3227/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3228/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3229/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3230/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 3231/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3232/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita dei determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3233/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 3234/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3235/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3236/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3237/80 della commissione, del 12 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 336 *del* 13 *dicembre* 1980.

(323/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
etruscologia ed archeologia italica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina veterinaria:
clinica medica veterinaria.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Facoltà di agraria:
chimica della fertilizzazione.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:
paleografia musicale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(776)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1981, registro n. 2 Finanze, foglio n. 195, il prof. Giovanni Zaccaria, presidente onorario della Corte dei conti, è stato nominato, su designazione del presidente della Corte dei conti, membro della commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Francesco Fabiani.

Al pagamento dei compensi spettanti al prof. Giovanni Zaccaria, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(601)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « Movimento F.A.C. - Fraterno aiuto cristiano », in Roma, ad acquistare due terreni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1980, registro n. 20 Interno, foglio n. 82, l'associazione « Movimento F.A.C. - Fraterno aiuto cristiano » in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad acquistare due strisce di terreno site nel comune di Roma, via Portuense.

(680)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di due membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Resco Mobili », in Reggello.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 i signori Franciolini Adriana e Baldini Silvano sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Resco Mobili » in Matassino di Reggello (Firenze) in sostituzione dei signori Morandi Mario e Facondini Enzo.

(759)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato al corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale (Lire)
PR. Red. 3,50% 1934	327363	Seminario dei chierici di Alessandria *Avvertenza*: proviene dall'affrancazione di censo, g.ta atto 7 maggio 1925 rogito notaio Traverso di Alessandria.	6.100

(794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1015,30	1015,30	1015,70	1015,30	1015,25	1015,25	1015,20	1015,30	1015,30	1015,30
Dollaro canadese	846,50	846,50	847 —	846,50	846,87	846,45	847,30	846,50	846,50	846,50
Marco germanico	473,90	473,90	474,80	473,90	473,97	473,85	474,05	473,90	473,90	473,90
Fiorino olandese	436,97	436,97	437,30	436,97	434,88	436,95	436,40	436,97	436,97	436,97
Franco belga	29,555	29,555	29,62	29,555	29,59	29,50	29,56	29,555	29,555	29,55
Franco francese	205,72	205,72	205,85	205,72	205,72	205,70	205,95	20 ,72	205,72	205,75
Lira sterlina	2373,50	2373,50	2370 —	2373,50	2370,60	2373,45	2375,10	2373,50	2373,50	2373,50
Lira irlandese	1768 —	1768 —	1771 —	1768 —	1755,36	—	1768 —	1768 —	1768 —	—
Corona danese	154,44	154,44	154,40	154,44	154,32	154,40	154,55	154,44	154,44	155,55
Corona norvegese	188,06	188,06	188,70	188,06	188,10	188,05	188,15	188,06	188,06	188 —
Corona svedese	220,85	220,85	221,20	220,85	220,77	220,80	220,50	220,85	220,85	220,85
Franco svizzero	521,55	521,55	523,08	521,55	522,78	521,20	522,40	521,55	521,55	521,25
Scellino austriaco	66,89	66,89	67 —	66,89	66,88	66,85	66,95	66,89	66,89	66,90
Escudo portoghese	17 —	17 —	18 —	17 —	17,95	17 —	17,85	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,967	11,967	11,95	11,967	11,95	11,95	11,968	11,967	11,967	11,95
Yen giapponese	4,998	4,998	5,01	4,998	5 —	4,95	5 —	4,998	4,998	4,99

Media dei titoli del 6 febbraio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	58,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	78,625
» 6 % » » 1971-86	74,525
» 6 % » » 1972-87	72,875
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	99,150
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,925
» » » 12 % 1- 4-1982	95,725
» » » 12 % 1-10-1983	91,675
» » » 12 % 1- 1-1984	91,200
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1015,25
Dollaro canadese	846,90
Marco germanico	473,975
Fiorino olandese	436,685
Franco belga	29,557
Franco francese	205,835
Lira sterlina	2374,30
Lira irlandese	1768
Corona danese	154,495
Corona norvegese	188,1[illegible]5
Corona svedese	220,675
Franco svizzero	521,825
Scellino austriaco	66,92
Escudo portoghese	17,425
Peseta spagnola	11,967
Yen giapponese	4,999

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi per l'assunzione di personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, a:

un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di qualifica rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato;

un posto di perito analista in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione in meccanica o metalmeccanica o la maturità per tecnico delle industrie chimiche rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto;

due posti di perito analista in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione in chimica industriale o della maturità per tecnico delle industrie chimiche rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, tel. (02) 510031.

(824)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale, del ruolo tecnico professionale dell'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino.

L'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale in prova, nel ruolo tecnico professionale, da assegnare all'unità organica di fotometria. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in fisica, con anzianità di laurea non inferiore a due anni, conseguito presso una Università della Repubblica.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

(827)

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli (specializzazione: modellistica da fotografia).

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione: modellistica da fotografia), indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 39, avrà luogo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, via Moiariello n. 16, Napoli, secondo il seguente calendario:

il giorno 13 marzo 1981 alle ore 8,30 da Ammendola a Gargiulo;

il giorno 14 marzo 1981 alle ore 8,30 da Iannone a Ubicini.

I candidati debbono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(825)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli), indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1980, avrà luogo il giorno 2 aprile 1981, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di geologia e geofisica dell'Università, largo S. Marcellino n. 10, Napoli.

(826)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5402, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1980, registro n. 13, foglio n. 135, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a due posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5403, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 12, foglio n. 371, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a due posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5399, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 12, foglio n. 370, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5406, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1980, registro n. 13, foglio n. 188, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5400, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1980, registro n. 12, foglio n. 241, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5404, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1980, registro n. 13 foglio n. 80, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quindici posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 - 1ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5401, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1980, registro n. 13, foglio n. 79, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

(828)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810400)